

Sentenza n. 1934/2013 pubbl. il 12/12/2013

RG n. 8735/2012

Repert. n. 5259/2013 del 13/12/2013

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

[REDACTED]

e

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

PARTE CONVENUTA

Oggi 12 dicembre 2013 ad ore 9 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto introduttivo.
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 1934/2013 pubbl. il 12/12/2013

RG n. 8735/2012

Repert. n. 5259/2013 del 13/12/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da

[redacted] (C.F. [redacted])
[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e
dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. [redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dall'istesso Tribunale con il quale [redacted] gli ha intimato il pagamento della somma di € 19.432,19, quale corrispettivo delle forniture di gas per civile abitazione. Ha addotto di non aver consumato i quantitativi di cui alle fatture inviategli.

La opposta ha chiesto il rigetto della opposizione.

Occorre premettere che la determinazione del corrispettivo in virtù delle "condizioni di fornitura" del gas (doc. 1/ opp.) avviene mediante "lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale AGAC oppure comunicata dall'utente", salva la possibilità di determinazione dello stesso "in via induttiva" con riguardo al periodo intercorrente tra la data dell'ultima lettura conguagliata e quella della sostituzione del misuratore nella ipotesi di malfunzionamento di quest'ultimo.

Orbene la lettura delle condizioni generali del contratto di fornitura del gas fanno ritenere che il credito della opposta potesse sorgere (e sia dunque insorto) solo in relazione alla effettiva esistenza (accertata



con le modalità di cui al contratto) dei consumi di gas nei quali, per la prima battuta, con il contatore, ovvero sussidiariamente con metodo induttivo. Ne consegue che, in ipotesi di malfunzionamento del contatore medesimo, il consumo deve determinarsi sulla scorta di valutazioni induttive relative al periodo precedente a quello in contestazione.

Oneri della impresa fornitrice era, dunque, per un verso, di effettuare misurazioni corrette dei consumi, effettivi o presunti, ovvero in caso di contestazione, di effettuare i relativi controlli e di dare risposte all'utente (si veda in proposito anche la delibera Autorità Garante Energia Elettrica e Gas del 18 novembre 2008/164/2008). Ne consegue altresì il diritto di quest'ultimo di contestare in sede di giudizio la corrispondenza al vero dei dati originariamente conteggiati o rettificati (e quindi anche l'esattezza delle rettifiche).

Pertanto le rilevazioni inserite nelle bollette e nella fatturazione non possono risolversi in un privilegio probatorio a favore del gestore, dovendo invece quest'ultimo "dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura", mentre "... l'utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17041 del 02/12/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10313 del 28/05/2004, in materia di abbonamento telefonico ma con valutazioni per identità di ratio giuridica estensibili a qualsiasi tipo di contratto di fornitura di servizi o di somministrazione di beni di durata, con analoghe regolamentazioni della quantificazione dei corrispettivi).

Nel caso di specie l'opponente ha dato prova di non aver utilizzato se non per brevi periodi l'immobile in questione.

Infatti, non solo il medesimo, in sede di interrogatorio formale, ha negato di aver fatto uso della propria utenza del servizio gas nel periodo 2008-2010 per i quantitativi a lui addebitati in fattura, ma anche i testi escussi hanno confermato come veridiche circostanze incompatibili con un utilizzo così consistente del servizio.

Invero, il teste [redacted] (attendibile in quanto indifferente e conoscitore delle circostanze in quanto conoscente o vicino, - proprietario di fondi agricoli finitimi rispetto alla abitazione - dell'opponente) ha infatti dichiarato: «*io andando a lavorare nei campi vedevo l'attore nell'immobile di cui al capitolo qualche volta d'estate, per pochi giorni, e molto poco d'inverno, può essere effettivamente nell'ordine di una decina di giorni*».

Orbene, benché il teste abbia precisato di andare nei campi molto meno d'inverno, la sua versione dei fatti trova piena corroborazione nella escussione del fratello dell'attore [redacted] il quale ha affermato di vivere con il fratello a [redacted] e ha pure ricordato, quindi, come quest'ultimo non utilizzi l'immobile in questione «*... se non per il periodo di brevi indicati in capitolo [4 opponente] cioè circa una ventina di giorni d'estate e una decina di giorni inverno al massimo, forse in alcuni casi anche per tempi inferiori*»; ha altresì precisato di essere assolutamente certo che il fratello «*... non ha nemmeno prestato l'immobile o le chiavi ad altri*».

Né la circostanza dell'originario accatamento come albergo o pensione con fini di lucro dell'immobile in questione può costituire elemento presuntivo a favore delle estremamente ingenti computazioni di consumo.

I testi escussi appena citati hanno infatti concordemente rimarcato con ricordo pienamente coerente che «*... l'immobile ... non è mai stato adibito ad albergo da parte*» dell'attore anche se «*lo era in precedenza da parte dei precedenti proprietari, tali [redacted]*» (v. teste [redacted]) ovvero che «*da quando è di sua proprietà non è mai stato adibito ad albergo; era adibito ad albergo dai precedenti proprietari*» (teste [redacted]).

Tanto premesso è evidente che la opposta non abbia fornito prova che i consumi rilevati dal contatore e non quantificati in via presuntiva (v. teste [redacted]) corrispondano a quelli effettivamente coerenti con la fruizione (davvero minimale) dell'immobile da parte dell'attore nel periodo di interesse; dovendosi infatti escludere l'utilizzo ad opera di terzi (circostanza recisamente negata dai testi escussi che hanno ricordato di avere visto, per brevi periodi, l'immobile abitato solo

dall'attore-opponente), deve concludersi per la dimostrazione di circostanze assolutamente incompatibili con i consumi così quantificati.

Costituisce, infine, elemento presuntivo che fa ritenere maggiormente probabile un malfunzionamento del contatore, determinante l'eccessivo computo quantitativo dei consumi, sia la circostanza che nei periodi immediatamente precedenti a quelli in contestazione (v. docc. 6-10 opponente) i metri cubi di gas fatturati erano di molto inferiori a quelli poi addebitati per il periodo successivo e che, nel periodo corrispondente, i consumi di energia elettrica risultano del tutto minimali per lo stesso immobile (v. docc. 11-15 fatture [redacted] e quindi è improbabile che nel periodo di tempo considerato vi sia stato un utilizzo così elevato del gas e un utilizzo assolutamente irrisorio di energia elettrica.

Del tutto inconferente è quindi che in periodi precedenti (2004 -2005) l'attore stesso abbia fornito dati di lettura più elevati del contatore (v. doc. 3 opposta).

Pertanto in assenza di elementi diversi deve ritenersi presunto un utilizzo del gas per corrispettivi non superiori al corrispondente quantitativo in mq di circa € 29 a trimestre e dunque per un anno non superiori a € 116,00 da quantificarsi in via presuntiva. Il quantitativo va dunque in via induttiva determinato, come da contratto, in via induttiva, sulle letture del periodo immediatamente precedente (ossia l'anno 2007-2008) per gli importi predetti.

Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato e il [redacted] va condannato a corrispondere alla opposta, per la fornitura di gas nel periodo considerato, l'importo di € 116,00 oltre interessi legali di mora dalla domanda monitoria al saldo.

Le spese del giudizio di opposizione stante la sostanziale soccombenza dell'opposta vanno poste integralmente a carico di quest'ultima, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Revoca il Decreto Ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Dichiarata tenuta e condanna l'opponente a corrispondere a parte opposta per i titoli di cui al ricorso monitorio la somma di € 116,00 oltre interessi legali di mora dalla domanda monitoria al saldo effettivo.
3. Dichiarata tenuta e condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 117,00 per esborsi ed € 2100,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 12 dicembre 2013

Il Giudice
dott. Luca Ramponi